Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99904205
del 25/09/2018

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
Paolo Montobbio

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04 quale centro di responsabilita'
in data 01/10/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3991 del 01/10/2018

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale. AVIO S. P. A. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1) del D. Lgs. 152/2006, della D. D. R. U. 3478 del 29/07/2015 e successiva modifica D. D. R. U. 1670 del 26/04/2017. Annullamento e revoca della D. D. R. U. 3628 del 13/09/2018.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DIP04

Dott.ssa CAMUCCIO Paola

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento Paolo Montobbio;

PREMESSO CHE:

- con D.D. RU. 4730 del 30 Giugno 2010, la AVIO S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività IPPC: codice 4.6 – Impianto chimico per la fabbricazione di esplosivi;
- con D.D. R.U. 5611 del 21 Ottobre 2013, il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PmeC integralmente sostituiti;
- con D.D. R.U. 5216 del 26 Settembre 2014, il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato ulteriormente rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PmeC sono stati integralmente sostituiti;
- con D.D. R.U. 3478 del 29 Luglio 2015, il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato rettificato ed integrato e, a seguito delle modifiche non sostanziali intervenute, l'Allegato Tecnico e il PmeC sono stati integralmente sostituiti;
- con D.D. R.U. 1670 del 26 Aprile 2017, il provvedimento di AIA innanzi indicato è stato modificato ed integrato a seguito della modifica non sostanziale richiesta dalla Società e consistente nella variazione dei limiti per i camini E/38, E/39, E/40 ed E/44. Inoltre con lo stesso provvedimento amministrativo sono stati revocati i provvedimenti D.D. RU. 4730/2010, D.D. R.U. 5611/2013 e D.D. R.U. 5216/2014.

- con D.D. R.U. 3628 del 13/09/2018 si intese modificare ulteriormente il provvedimento di AIA innanzi indicato ma che tale documento contiene refusi di stampa che ne rendono impossibile l'applicazione, tali per cui il provvedimento deve essere sostituito in autotutela con un nuovo provvedimento;

VISTI

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza Metropolitana della Città Metropolitana di Roma;
- in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";
- Il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento all'art. 29-nonies e ss.mm.ii;
- Il Decreto Legislativo n. 183 del 15 novembre 2017,"*Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170*", che modifica la parte quinta del D.Lgs 152/06;
- il Decreto n. 58 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 06/03/2017 che dispone le "modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";

- la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", prot. 0022295 GAB del 27/10/2014;
- la circolare n. 1 del 23/07/2015 del Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento IV relativa alla applicazione del art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/06 in materia di modifiche di installazioni IPPC;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la Legge della Regione Lazio 16 dicembre 2011, n° 16 "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili" che, al comma 3 dell'art. 1, individua le Province quali autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in seguito "AIA";

Vista la nota del 06/02/2018, recepita al ns protocollo con n. 21549 del 06/02/2018, con cui la Società ha fatto richiesta di modifica all'assetto dell'installazione sita in Via Latina snc (SP Ariana, Km 5,2) Colleferro, che rientra nell'ambito di dismissione e/o potenziamento di alcune lavorazioni dettate dallo sviluppo dei nuovi programmi Ariane 6 e Vega C per i quali Avio ha ricevuto mandato di progettazione, realizzazione ed industrializzazione da parte dell'Agenzia Spaziale Europea con conseguente necessità di implementare le strutture e gli impianti già presenti al fine di garantire uno sviluppo in linea con le richieste. In tal senso risultano in corso gli ampliamenti dei locali 4561 (loc. 4562 e 4563) e 2076 (loc. 2127), già comunicati in sede della richiesta di modifica a cui ha fatto seguito l'attuale DD 3478 del 29/07/15.
Vista la ricevuta di pagamento delle spese istruttorie per il tipo di istanza presentata, in allegato alla domanda, che sono state quantificate nelle more dei chiarimenti richiesti al Ministero dell'Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare previste sulla normativa da applicare fintantoché la Regione non abbia emanato il provvedimento di cui all'art. 10 comma 3 del Decreto 06/03/2017 n. 58;

Tenuto conto
che con nota ns protocollo n. 48311 del 20/03/2018 questa Amministrazione ha chiesto alla Società di integrare la documentazione con specifiche richieste, comunicando altresì che, ai sensi della L. 241/90, art. 2 comma 7, i termini del procedimento di valutazione della domanda venivano sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta;

che con nota del 04/05/2018 recepita al ns protocollo con nn. 74784, 74789, 74795 e 74825 la Società ha trasmesso tale documentazione integrativa;

con nota del 06/07/2018 recepita al ns protocollo con n. 112554 del 06/07/2018 la Società ha trasmesso spontaneamente documentazione integrativa revisionata;

che con nota ns protocollo n. 113399 del 09/07/2018 questa Amministrazione ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare eventuali pareri per procedere alla conclusione del presente procedimento di istanza di modifica dell'A.I.A., relativamente alle note Arpa Lazio con le quali si demandava al Ministero l'ammissibilità dell'assoggettamento al D.P.R. 120/2017 della gestione dei materiali da scavo;
che con la stessa nota è stato comunicato alla Società che i termini del procedimento sarebbero rimasti sospesi fino al ricevimento delle indicazioni chieste al suddetto Ministero;

delle note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale – ns. protocollo n. 130064 del 08/08/2018 e n. 130215 del 09/08/2018, con cui il Ministero ha trasmesso i nulla osta al rilascio dell'autorizzazione da parte degli enti competenti per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali proposti;

Preso atto della dichiarazione effettuata dalla Società che evidenzia che la modifica:

- non comporta effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente;
- non dà luogo ad un incremento della capacità dell'installazione pari o superiore al valore della soglia indicate nell'Allegato VIII alla Parte I del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06;
- riguarderà solo alcuni impianti;
- non comporta variazione al funzionamento dell'installazione;

Atteso che
ai fini della valutazione della modifica che la Società intende adottare sono stati valutati gli elaborati progettuali di seguito riportati:

- Relazione Tecnica febbraio 2018 (ns protocollo n. 21549 del 06/02/2018), contenente anche: Planimetria Generale locale 4026 e Relazione Impatto Acustico locale 4026;
- Relazione Tecnica integrativa maggio 2018 (ns protocollo nn. 74784, 74789, 74795 e 74825), contenente anche: Planimetria emissioni in atmosfera, Planimetria scarichi idrici, Planimetria generale con fabbricato 4026;
- Relazione Tecnica revisionata luglio 2018 e PMeC modificato (ns protocollo n. 112554).

Considerato che le modifiche proposte,
per il comparto ambientale delle emissioni in atmosfera comportano:

- nuovi impianti da realizzare: **E/45** avvolgimento ugelli e tornitura - sito nel locale 2127, **E/46** tornitura - sito nel locale 2127, **E/47** verniciatura placche in sughero ed essiccazione in forno - sito nel locale 1028;
- impianto esistente da modificare (portata): **E/6** verniciatura manufatti inerti, lavatrici pistole di verniciatura cappa preparazione vernici, banco aspirazione sgrassaggi, forno, sgrassatrice, banco preparazione componenti PTE, impastatrici PTE e vernici – sito nel locale 1107;
- impianto esistente da modificare (portata + sistema di abbattimento): **E/7** 2 mescolatori bambury (in esercizio alternativo), cabina pesate, cappa di aspirazione, calandra di laminazione – sito nel locale 2030;
- impianto esistente da modificare (portata + attività + inquinanti + sistema di abbattimento): **E/12** presse a caldo + cappa da banco – sito nel locale 2076;
- impianto esistente da modificare (inquinanti): **E/13** avvolgimento preimpregnato – sito nel locale 2076;
- impianto esistente da modificare (attività + sistema di abbattimento): **E/35** applicazione PT, box provini PT, applicazione liner, pompe da vuoto, impasti liner – sito nel locale 4560;
- impianto esistente da modificare (attività): **E/37** lavorazioni meccaniche su involucri in composito/cabina preparazione colle, carteggiatura e sgrassatura particolari in gomma e stoccaggio solventi (in esercizio alternativo) – sito nel locale 4561;
- impianti esistenti da dismettere: **E/5** estrazione aria pompa da vuoto dalla saldatrice a fascio elettronico – sito nel locale 1106, **E/36** applicazione adesivo munito di post-combustore rigenerativo (ancora da realizzare);
- nuovi impianti da realizzare non soggetti ad autorizzazione: **E/10A** cappe preparazione

colle/solventi – sito nel locale 4026, **E/11A** trattamento e dosaggio resina per infusione, Box Infusione – locale 4560, **E/12A** preriscaldo liner – locale 4560;

- impianti non soggetti a specifiche prescrizioni (attività): **E/4G**, **E/4A ed E/5F;**
- impianti non soggetti ad autorizzazione da dismettere: **E/4B**, **E/5G**;
- modifica punti di emissione camini **E/38**, **E/39**, **E/40** ed **E/44** in virtù della modifica all'art. 272 intervenuta con il D.Lgs 183 del 15 novembre 2017 che diventano attività impianti non soggetti a specifiche prescrizioni (**E/38A, E/39A, E/40A ed E/44A**);
- realizzazione di un **nuovo locale 4026** distensione, integrazione, prove attuazione TVC del motore Z40;
- diminuzione ore di funzionamento dei camini **E/9**, **E/10** ed **E/13**;
- razionalizzazione dei sistemi di aspirazione e abbattimento di alcuni impianti;

mentre per il comparto scarichi idrici prevedono:

- introduzione Idroclave nel locale 2127;
- introduzione impianto Waterjet per attività taglio provini;
- sostituzione del solvente metiletichetone (MEK).

Considerato che l'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06, prevede che l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorni l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art.5 comma 1, lettera 1-bis), ne dia notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione;

Tenuto conto che
l'art. 5, c.1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che per modifica sostanziale di un impianto, un progetto od opera si intende la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente;

la Regione Lazio non ha regolamentato l'aspetto della sostanzialità o meno delle modifiche proposte dalle Società di stabilimenti sottoposti a regime di AIA, ma che è possibile fare riferimento a numerose normative regionali le quali consentono di stabilire criteri univoci sulla base dei quali definire la sostanzialità o meno delle richieste di modifica.

Ritenuto necessario valutare l'eventuale significatività della modifica proposta ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1, basandosi su una valutazione di carattere giuridico, ovvero su quanto stabilito dalla normativa vigente sia nazionale sià emanata da parte di alcune Regioni, tra le quali le seguenti:

- - circolare 2 AMB/2007 e D.G.R. 02/02/2012 n. IX/2970 della Regione Lombardia;
- - D.G.R. Toscana n° 885 del 18 ottobre 2010;
- - D.G.R. 5 aprile 2011 n. 648 della Regione Puglia;
- - Circolare Ass. Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Emilia Romagna del 1° agosto 2008 PG n. 187404;
- - D.G.R. 5 ottobre 2009 n. 1547 della Regione Marche;

Valutato che la modifica richiesta dalla Società in termini ambientali:

- comporta la realizzazione di un nuovo fabbricato con conseguente consumo di suolo;
- non comporta variazione sulle quantità e qualità dei rifiuti prodotti;
- non comporta variazione al comparto delle emissioni acustiche visto che l'apporto del nuovo

locale 4026 è ininfluente;

- comporta consumi idrici stimati in poco superiori ai 7000 m3 complessivamente per le attività di idroclave, waterjet e sostituzione MEK, stimabili in un aumento di circa lo 0,8% dei consumi effettivamente realizzati per l'intero stabilimento durante l'anno precedente;
- i quantitativi aggiuntivi di acque reflue domestiche/industriali da recapitare all'impianto di depurazione consortile gestito dalla Servizi Colleferro equivalgono sommariamente ai quantitativi dei prelievi;
- la sostituzione del solvente MEK, implica l'utilizzo di sostanze conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 907/2006 relativo ai detergenti, le sono quali classificate ed utilizzate in quantità rapportata a ciascun metro cubo d'acqua di lavaggio come di seguito:
  - 27 kg di soluzione acquosa caustica di sali inorganici a base di silicato di dipotassio, potassio pyrofosfato e idrossido di sodio con contenuto di fosfati inferiore a 5%
  - 4,5 kg di Tensioattivi in soluzione acquosa a base di alcol grasso poliglicoletere modificato e Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.,.alpha.'-[(dodecylimino)di-2,1-ethanediyl]bis(.omega.-hydroxy)-;
- implica l'introduzione negli scarichi inviati alla depurazione di residui delle sostanze sopradescritte che nelle schede di sicurezza sono dichiarate "Rapidamente biodegradabile" e di "improbabile bioaccumulazione";
- comporta complessivamente variazioni delle emissione annue in atmosfera per risparmi ed aumenti, come descritti nella tabella sottostante:

parametro	***Risparmio Kg/anno***	***Aumento Kg/anno***
Polveri		637,9
Sov		556,4
CO	-1762,0	
NOx	-6131,0	
SOx	-612,5	
Oli minerali	-6	
Fenoli		20,4
Formaldeide		221,6

Valutato, a seguito dell'analisi della documentazione trasmessa dalla Società Avio S.p.A., che la modifica proposta sia da ritenersi modifica non sostanziale in quanto non incorre nelle caratteristiche indicate nel D. Lgs. 152/06 quale modifica sostanziale, soprattutto perché non vengono modificate le attività IPPC ma solo attività connesse con la principale;

Richiamata la nota ns prot. n. 131684 del 13/08/2018 con cui questa Amministrazione ha comunicato alla Società che il progetto di modifica proposto è stato ritenuto non sostanziale;

Considerato che, a causa delle modifiche impiantistiche da avviare, il vigente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) allegato all'A.I.A. è stato modificato in alcune sezioni e tabelle, come di seguito descritto, anche in applicazione delle indicazioni ricevute dalla Regione Lazio con nota del 20/04/2018 acquisita al ns prot. n. 68477 relativamente alle attività che coinvolgono Arpa Lazio nei procedimenti di A.I.A.:

- allineamento delle frequenze delle tabelle C1 (consumo materie prime e ausiliarie), C3 (consumo energia), C5 (emissioni in atmosfera);

- tabella C5: emissioni in atmosfera;
- tabella C6: sistemi trattamento fumi;
- inserimento metodologie di analisi;
- inserimento tabella C15 acqua: acque sotterranee – piezometri;
- inserimento tabella C15 Top Soil: suolo – misure al suolo

Considerato che
la D.D. R.U. 3628 del 13/09/2018 con la quale si intese modificare l'AIA vigente contiene refusi di stampa nella elencazione delle prescrizioni autorizzative che ne rendono impossibile l'applicazione;

E pertanto, ritenuto necessario
annullare in autotutela la D.D. R.U. 3628 del 13/09/2018 per sostituirla con un nuovo provvedimento;

Ritenuto necessario
modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente DD R.U. 3478 del 29/07/2015 e successiva modifica D.D. R.U. 1670 del 26/04/2017 aggiornando e integrando le prescrizioni dell'Allegato Tecnico attraverso le seguenti azioni:

- eliminazione delle prescrizioni per cui il gestore, alla data di esecutività del presente atto, ha ottemperato e per le quali non sussistono ulteriori adempimenti (n. 62) e prescrizioni il cui contenuto è diventato superfluo per essere già contenuto in altre prescrizioni (ex nn. 33, 83);
- inserimento di alcune prescrizioni come da modifiche approvate (n. 9, **nn. ex 25 ora 29**, **ex 37 ora 38**) o ai sensi di legge o dalle circolari emesse da questa Amministrazione (n. 17);
- modifica e/o accorpamento di alcune prescrizioni perché già parzialmente ottemperate (**nn. ex 25 septies ora 27, 78, 82**) o per perfezionare la struttura e la forma dell'Allegato tecnico al fine di consentire una lettura più uniforme del provvedimento autorizzativo finale (**nn. 1, 3, ex 3 ora 4, 7, 13, 14, ex 28 ora 31, ex 31 ora 34, ex 36 ora 37, 64, 65 e 68**);
- evidenziazione con caratteri in grassetto le modifiche apportate al testo;
- adozione di una opportuna nuova numerazione delle prescrizioni;

sostituendo integralmente il PMeC approvato nella precedente D.D. R.U. 1897 del 2015 con il PMeC allegato alla presente determinazione;

Considerato anche che
Lo stabilimento è sottoposto a restrizioni di pubblicazione di informazioni dovute alla protezione di obiettivi sensibili, e più precisamente, che per alcune informazioni di localizzazione geografica è vietata la divulgazione ai sensi del R.D.L. n° 1161 dell' 11/07/41, di conseguenza, occorre selezionare le informazioni divulgabili. In effetti, la planimetria generale e la planimetria di individuazione dei punti di emissione in atmosfera contengono informazioni non divulgabili senza l'espresso consenso della società e pertanto, le planimetrie:

- 000.AV.OIB.005.01 – contenuta nel file "Planimetria generale con rappresentazione fabbricato 4026 CONFIDENTIAL.pdf .p7m"
- PUN.EM.ATM.001.00 – contenuta nel file "Planimetria emissioni in atmosfera CONFIDENTIAL.pdf.p7m"

vengono approvate e non saranno allegate alla presente Determinazione ma saranno trattenute agli atti e trasmesse ai soli organi controllo con la proibizione della loro ostensione pubblica senza l'espresso consenso della Società AVIO S.p.a.. Agli appartenenti alle amministrazioni pubbliche e

militari è applicato in particolare l'art. 2 del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 "Norme relative al segreto militare".

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. di revocare in autotutela la D.D. R.U. n. 3628 del 13/09/2018 per inapplicabilità del contenuto;
2. di autorizzare le modifiche non sostanziali alla D.D. R.U. n. 3478 del 29/07/2015 e successiva modifica D.D. R.U. 1670 del 26/04/2017 così come puntualmente riportato in premessa;
3. di considerare quali parti sostanziali del presente dispositivo i seguenti documenti presentati dalla Società che sostituiscono gli analoghi documenti approvati con la D.D. R.U. 2205/2015:

- Planimetria emissioni in atmosfera, ricevuta con ns protocollo n. 74784/2018 "Planimetria emissioni in atmosfera CONFIDENTIAL.pdf.p7m", trattenuta agli atti;
- Planimetria generale, con fabbricato 4026, ricevuta con ns protocollo n. 74795/2018 "Planimetria generale con rappresentazione fabbricato 4026 CONFIDENTIAL.pdf .p7m", trattenuta agli atti;
- Planimetria scarichi idrici, ricevuta con ns protocollo n. 74789/2018 "Planimetria scarichi idrici.pdf.p7m";

3. di considerare qual i parti sostanziali del presente dispositivo i seguenti documenti presentati dalla Società che integrano la documentazione a corredo dell'Autorizzazione;

- Relazione tecnica, revisione del 19/06/2018 ricevuta con ns protocollo n. 112554/2018, "Relazione tecnica rev 19 giu 18.pdf.p7m"
- Relazione impatto acustico, contenuta nella relazione tecnica revisione del 01/02/2018 ricevuta con ns protocollo n. 21549/2018, "Relazione Tecnica MNS Totale.pdf.p7m"

4. sostituire con l'allegato tecnico ed il PMeC allegati alla presente l'allegato tecnico e il PMeC dell'Autorizzazione Integrata Ambientale approvati con D.D. R.U. 3478 del 29/07/2015 e con D.D. R.U. 1670 del 26/04/2017:
5. di imporre al Gestore le prescrizioni operative riportate nell'Allegato Tecnico, allegato al presente provvedimento, che sostituisce integralmente l'Allegato Tecnico già approvato con D.D. R.U. 3478 del 29/07/2015 e con D.D. R.U. 1670 del 26/04/2017;
6. subordinare l'inizio dei lavori relativi alla modifica non sostanziale oggetto del presente atto alla presentazione degli opportuni titoli edilizi rilasciati dalle competenti autorità;
7. di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto della frequenza e delle modalità di

effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del D. Lgs. 152/06, indicate nel Piano Monitoraggio e Controllo (PMeC) allegato al presente provvedimento;

8. di stabilire che la Società, entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, dovrà comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
9. di confermare al 30/06/2020 la validità dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs 152/06;

DISPONE

1. la trasmissione al Comune di Colleferro, al Comune di Segni, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, nonché alla ASL RM/G di copia del presente provvedimento corredata della planimetria degli scarichi idrici;
2. la trasmissione di copia del presente provvedimento all'ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Roma, corredata di tutte le planimetrie con il vincolo di segretezza sulla planimetria generale e sulla planimetria emissioni in atmosfera;
3. di individuare il Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale", Servizio 4 "Procedimenti integrati", sito in via Tiburtina, 691 – 00159 – Roma, il luogo presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, a fine di pubblica consultazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Roma Capitale e pertanto non assume rilevanza contabile.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dal ricevimento oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento stesso.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa CAMUCCIO Paola